

PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI D.LGS. ATTUATIVO
DELL'ART 11 DELLA LEGGE N. 124/2015 RECANTE
“RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA”

Art. 2, comma 1, lettera a), dello schema di D.Lgs. - “Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

a) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13. (*Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale*). 1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

Proposta di testo emendato:

a) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13. (*Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale*). 1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire, qualsiasi incarico, **purché attinente alla sua professionalità**. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

Razionale: Lo schema di d.lgs. correttamente introduce la possibilità di costituire sezioni speciali del ruolo per categorie dirigenziali tecniche o professionali, prevedendone la specificità anche in sede di accesso alla qualifica, sicché sarebbe irragionevole stabilire che a qualsiasi dirigente possa essere conferito qualsiasi incarico, anche non attinente alla sua professionalità. Coerentemente con tale impostazione, anche l'attribuzione degli incarichi dirigenziali deve avvenire nel rispetto della professionalità specifica e quindi il dirigente del ruolo deve essere adibito non a “qualsiasi incarico” bensì a “qualsiasi incarico nel rispetto della propria professionalità, in tale concetto includendo anche la specifica “categoria dirigenziale, amministrativa, professionale o tecnica” secondo le previsioni di cui all'articolo 13-bis, comma 5.

Art. 2, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs. - “Sistema della dirigenza pubblica”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

b) Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: “Art. 13-bis (*Sistema della dirigenza pubblica*). 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). Ai Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo.

[...omissis...]

6. Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

[...omissis...]

Proposta di testo emendato:

b) Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: “*Art. 13-bis (Sistema della dirigenza pubblica)*. 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, **dai Ruoli Regionali** dei dirigenti regionali e **dai Ruoli Regionali** dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). Ai **predetti** Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo.

[...omissis...]

6. **I Ruoli** dei dirigenti regionali ed **i Ruoli** dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali

[...omissis...]

In subordine:**2ª Proposta di testo emendato alternativa:**

b) Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: “*Art. 13-bis (Sistema della dirigenza pubblica)*. 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). **Il Ruolo dei dirigenti regionali è articolato in sezioni regionali.** Ai **predetti** Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo.

[...omissis...]

Razionale:

la creazione di un unico ruolo a livello nazionale ha una sua coerenza e pratica gestibilità solo per il personale delle Amministrazioni dello Stato (cioè in tutto 5.600 dirigenti circa) mentre si rileva inopportuno ed ingestibile per i dirigenti regionali e degli enti locali (pari complessivamente a 20.000 dirigenti – e quindi 4 volte tanto – e peraltro disseminati capillarmente sul territorio), per i quali si propone una gestione a livello regionale. Per le Regioni, poi, si pone la questione del contrasto con l'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta.

Art. 3, comma 1, lettera a), dello schema di D.Lgs. - “Accesso alla dirigenza”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente: “*Art. 28. (Accesso alla dirigenza)* -1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito “corso-concorso”, nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari’ in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della

funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all'articolo 27-bis. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.

Proposta di testo emendato:

a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente: “Art. 28. (Accesso alla dirigenza) -1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito “corso-concorso”, nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari’ in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all'articolo 27-bis. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo. **Sono fatti salvi gli autonomi poteri di organizzazione delle Regioni e degli Enti locali in materia di programmazione del fabbisogno.**

1 bis. Al fine di realizzare una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere alla messa in quiescenza dei dirigenti che abbiano maturato i requisiti ai sensi della L. 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 con soppressione o accorpamento dei relativi posti.

Razionale:

In merito al comma 1 = Si vuole ribadire che Il Dipartimento della Funzione pubblica non può decidere sulla programmazione del fabbisogno dirigenziale della Regione (e degli enti strumentali) e degli Enti locali perché sarebbe una lesione nei rapporti fra Stato e sistema delle autonomie in contrasto con i principi costituzionali e in particolare con l'art. 114 Cost.

In merito al comma 1-bis = La legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla messa in quiescenza del personale che entro il 31.12.2016 abbia maturato i requisiti ante-Fornero in pratica il sistema delle quote (età anagrafica + età di servizio). La proposta emendativa è volta a consentire solo per la dirigenza la possibilità di uscita anche oltre il termine già fissato della fine del corrente anno. A salvaguardia della spesa è previsto il taglio del posto.

Art 3, comma 1, lettera a), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 5 del novellato art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 - “Accesso alla dirigenza”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

5. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all’articolo 13-bis., comma 6, disciplinano la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e locali.”.

Proposta di testo emendato:

5. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso. **Gli Enti adeguano la propria normativa alle modalità previste dal presente articolo e possono stipulare intese di cui all’art. 13 bis, comma 6, per il reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso o concorso bandito dal Dipartimento delle Funzione Pubblica. Le intese di cui all’articolo 13-bis, comma 6, disciplinano le modalità del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso.**

Razionale: La norma non è molto chiara e si presta ad una interpretazione in contrasto con l’autonomia organizzativa degli enti diversi dalla amministrazione dello Stato. L’emendamento è volto a chiarire meglio i rapporti per evitare possibili contrasti con le norme costituzionali. La gestione accentrata tramite corso/concorso delle procedure di accesso della dirigenza regionale e degli enti locali è rimessa alla libera scelta degli enti e regolata tramite le intese.

Art 3, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 2 dell’art. 28-bis introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - “Corso-concorso per l’accesso alla dirigenza”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

2. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all’estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all’articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso.

Proposta di testo emendato:

2. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali è **riservata una quota di posti non inferiore al trenta** per cento dei posti messi a concorso.

Razionale:

Al pari e più dei master e dei titoli accademici deve essere riassegnato adeguato spazio alla carriera interna del personale direttivo (già fortemente penalizzata da anni dal sistema degli incarichi a personale esterno), unico in grado di utilizzare immediatamente la propria esperienza concreta e sul campo a servizio dell'efficienza e dell'operatività concreta.

Art 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. ., con riferimento al comma 2, lettera g), e ai commi 3, 8 e 9 dell'art. 19, come modificato, del D.Lgs. n. 165/2001 - “Commissioni per la dirigenza pubblica”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

2. [...omissis...]

g) esprime parere, obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette membri. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell' Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, nonché due, componenti scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

[...omissis...]

8. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell' Autorità Nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri. Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

9. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell' Autorità. Nazionale anti-corrruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri . Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità . Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Proposta di testo emendato:

2. [...omissis...]

g) esprime parere, obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro **sessanta** giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende **contrario**.

3. La Commissione è organo collegiale composto da **cinque** membri **selezionati, previo specifico avviso pubblico, fra** persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, e nominati con decreto **del Presidente della Repubblica** previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, **nonché da due membri che, in possesso delle medesime caratteristiche, siano selezionati dai dirigenti appartenenti al Ruolo tra gli stessi dirigenti, con modalità elettive.**

[...omissis...]

Comma 8. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali **ed opera presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione è organo collegiale composto da cinque membri selezionati, previo specifico avviso pubblico, fra** persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato **nominati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché da due membri che, in possesso delle medesime caratteristiche, siano selezionati dai dirigenti appartenenti al Ruolo tra gli stessi dirigenti, con modalità elettive.** Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Comma 9 . Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. **La Commissione è organo collegiale composto da cinque membri selezionati, previo specifico avviso pubblico, fra** persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato **nominati in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali nonché da due membri che, in possesso delle medesime caratteristiche, siano selezionati dai dirigenti appartenenti al Ruolo tra gli stessi dirigenti, con modalità elettive.** Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Razionale:

Con riguardo al comma 2, lettera g) = il parere delle Commissioni sulla decadenza degli incarichi dirigenziali a seguito di riorganizzazioni è eccessivamente breve e deresponsabilizza la Commissione in caso di meccanismi di silenzio significativo. La cosa assume particolare rilievo in questo particolare contesto storico che vede tutte le Amministrazioni Pubbliche attuare continui profondi processi di aggregazione di uffici dirigenziali considerato che con il decreto in esame alla riorganizzazione si ricollega la perdita dell'incarico, la ricollocazione nei ruoli e il rischio di decadenza. Dunque il termine di 30 giorni non appare congruo ed il meccanismo di "silenzio-assenso", in presenza di una tale concentrazione di lavoro sulle Commissioni così come delineata dallo schema di d.lgs., induce a ritenere fondatamente che la Commissione sarà portata a non adoperarsi per rendere il previsto parere. Inoltre la previsione di un termine favorevole acquisito per il silenzio assenso è in contrasto con il principio generale dell'ordinamento del favor del lavoratore e del principio di continuità dell'azione amministrativa. In caso di silenzio, il parere deve essere inteso in senso contrario.

Con riguardo ai commi 3, 8 e 9 = nella composizione di tutte le Commissioni lo schema di d.lgs. si pone in aperto contrasto con la delega ex art. 11 legge 124/2015 in quanto i componenti non risultano selezionati bensì designati e sono per di più permanenti. Inoltre la quasi totalità dei membri non possiede la caratteristica di terzietà e piena autonomia in quanto di nomina governativa. In ultimo, ma non certo da ultimo, davvero non si comprende come tali soggetti, già gravati da ingente mole di lavoro in ragione degli uffici di provenienza, possano attendere all'immane mole di lavoro che la legge 124/2015 gli assegna. A meno di pensare che si limitino meramente a designare coloro che altri per loro hanno individuato, ma la delega non è prevista. Si propone, inoltre, l'inserimento nella Commissione di membri autoeletti dalla dirigenza stessa al fine di introdurre elementi di autogoverno nel sistema. Peraltro non è prevista alcuna componente riconducibile direttamente ai dirigenti, tanto più che le Commissioni assorbono le funzioni del Comitato dei Garanti, nei quali invece era previsto il rappresentante eletto dai dirigenti stessi.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento al comma 2 dell'art. 19-bis introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 – "Incarichi dirigenziali"**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

2. Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Proposta di testo emendato:

2. Le amministrazioni individuano, **con atti di organizzazione a validità non inferiore al triennio**, gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo **preventivamente e secondo dati oggettivi** i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando, **nel rispetto delle competenze professionali specifiche richieste per l'espletamento**

dell'**incarico dirigenziale**, il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Razionale:

La programmazione dei fabbisogni del personale è triennale e l'azione amministrativa non può essere soggetta a frequenti e improvvise modifiche. La durata almeno triennale degli atti di organizzazione evita "riorganizzazioni strumentali" il cui solo fine è l'attuazione camuffata di uno *spoil system*, le cui conseguenze, rispetto ai meccanismi della riforma sul collocamento in disponibilità dei ruoli dei dirigenti privi di incarico, sono nettamente più penalizzanti rispetto a quelle che si verificano sino ad oggi con la vigente normativa, posto che il dirigente la cui posizione è oggetto di riorganizzazione, attualmente, è subito ricollocato nella stessa amministrazione di appartenenza.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 3 dell'art. 19-bis introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 – "Incarichi dirigenziali"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

3. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 19-ter, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza.

Proposta di testo emendato:

3. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 19-ter, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza. **Gli incarichi di direzione generale e gli altri incarichi apicali individuati secondo i rispettivi ordinamenti possono essere attribuiti in via esclusiva ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza in possesso di anzianità dirigenziale specifica almeno quinquennale.**

Razionale:

Con l'emendamento proposto si mira a precisare requisiti minimi per il conferimento degli incarichi di direzione generale o comunque apicali al fine di evitare che siano assegnate posizioni rilevanti a dirigenti privi di adeguata esperienza.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 4 dell'art. 19-bis introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 – "Incarichi dirigenziali"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

4. Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato articolo 19-ter, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Il quoziente derivante dall'applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati

membri dell'Unione europea, non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica () desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Proposta di testo emendato:

4. Gli **altri** incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato articolo 19-ter, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili, in entrambi i **casi previa verifica dell'impossibilità di rinvenire nei ruoli dirigenti in disponibilità, aventi esperienza e professionalità adeguate e compatibili rispetto all'incarico da conferire, ai quali assegnare tali incarichi senza procedura comparativa, salvo motivata rinuncia degli stessi all'assegnazione dell'incarico, consentita nel caso in cui l'incarico sia presso amministrazione che disti oltre 50 chilometri dalla residenza del dirigente, ovvero negli altri casi stabiliti dalla contrattazione collettiva.** Il quoziente derivante dall'applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica **specifica, elevata ed adeguata all'incarico da attribuire** desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di **due** anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di **tre** anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Razionale:

La previa necessità di coprire i posti vacanti con dirigenti di ruolo deriva dalle necessità di rispettare il principio di buon andamento (e in particolare di efficienza) della P.A e di evitare una norma irragionevole (art. 3 Cost.) che lasci inutilizzate risorse interne già presenti nel sistema pubblico e nel contempo aggiunga soggetti esterni con un aggravio di spesa che costituisce inevitabilmente un danno erariale e una lesione agli equilibri di bilancio. La costante giurisprudenza, inoltre, correttamente è ferma nell'escludere la possibilità di ricorrere all'assunzione di esterni qualora presente personale interno, ciò all'evidente scopo di non realizzare indebite duplicazioni di spese a carico del bilancio pubblico. Inoltre la Corte Costituzionale con recenti sentenze in materia (n. 217/2012, n. 299/2011, n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012), ha posto in rilievo che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento e ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Va per altro contrastata la tendenza delle amministrazioni a lasciare i dirigenti senza incarico non ricoprendo i posti pur disponibili (altrettanto frequente nella realtà) per ricorrere alle assunzioni fiduciarie esterne, anche al fine di prevenire un prevedibile enorme contenzioso. Inoltre non si può prescindere dal richiedere al personale esterno professionalità specifica nell'incarico; da qui la necessaria precisazione per evitare il ripetersi di casi concreti in cui sono stati irragionevolmente conferiti incarichi dirigenziali esterni a soggetti che avevano sì una *"particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica"*, ma del tutto avulsa, differente e inadeguata rispetto all'incarico conferito.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. - con riferimento al comma 8 dell'art. 19-bis introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 – *"Incarichi dirigenziali"***Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di testo emendato:

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. **Sono abrogate le diverse disposizioni riferibili al personale dirigente di cui all'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo le parole *"della dirigenza"* è inserita la parola *"sanitaria"* e al successivo comma 2 sono soppresse le parole *"nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa"*.**

Razionale: l'emendamento si propone di eliminare una evidente discriminazione fra gli Enti locali e le restanti pubbliche amministrazioni, che va oltre quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. g), della Legge 7 agosto 2015, n.124. La diversa previsione per cui per la dirigenza locale *"Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* contrasta espressamente con i criteri di delega che impongono il rispetto dei limiti percentuali dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 a tutte le pubbliche amministrazioni, rendendosi automaticamente inapplicabile l'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art. 11 del DL n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, che aveva elevato per gli enti locali la percentuale di incarichi esterni di cui all'art. 110 TUEL fino al 30%.

Ciò, pertanto, non solo configurerebbe un eccesso di delega e una violazione dell'art. 76 Cost., ma mantenere nel sistema dei ruoli unici una percentuale così elevata di dirigenti esterni per gli enti locali (più che tripla rispetto alle altre amministrazioni) si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato espressamente costituzionalmente illegittimi percentuali di dirigenti esterni anche del solo 20% (cfr. C.

Cost., Sentenze n. 105/2013 e n. 9/2010), in quanto in tal modo verrebbero violati i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di accesso alla stessa mediante concorso enunciati dall'art. 97, commi primo e terzo, Cost., e quello di ragionevolezza, naturale evoluzione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che postula l'adeguatezza della norma al fine pubblico perseguito.

Infine va precisato l'esplicito superamento, per il personale collocato nei ruoli, delle diverse previsioni di altre leggi settoriali (si pensi all'art. 15-septies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) che continuano a sopravvivere per altre categorie dirigenziali (in specie la dirigenza del ruolo sanitario del SSN).

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento al comma 3 dell'art. 19-ter introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - "Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

Proposta di testo emendato:

3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze **professionali ed** organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7, **delle garanzie previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigenti che siano anche dirigenti sindacali e di coloro che usufruiscono dei benefici della legge n. 104/1992**, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore **ad un anno**, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

Razionale:

La modifica della norma si rivela necessaria per chiarire a monte le inevitabili esigenze di coordinamento con la Legge n. 300/1970 e con la Legge n.104/1992, evitando di lasciare incertezze e dubbi che lascino spazi indebiti ed eccessivi a interpretazioni giurisprudenziali possibilmente diverse. Il termine di tre anni di eventuale obbligo di permanenza nell'incarico appare eccessivo e contraddittorio rispetto alla dichiarata esigenza di maggiore mobilità della dirigenza.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento al comma 4 dell'art. 19-ter introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - "Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

4. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni .

Proposta di testo emendato:

4. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata, **secondo le modalità definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, previa intesa, per le procedure relative ai Ruoli Regionali per i dirigenti regionali e locali, rispettivamente, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza Stato - città e autonomie locali**, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a **trenta** giorni.

Razionale:

La norma garantisce adeguatamente le autonomie regionali e locali e così appare più rispettosa dell'art. 114 Cost. Il termine di 10 giorni per la presentazione delle domande, a fronte di una così ingente mole di avvisi ai quali i dirigenti dovranno prendere parte, sembra più finalizzato ad evitare che a consentire la massima partecipazione. Tenuto anche conto degli obblighi in capo ai dirigenti senza incarico, si propone l'aumento fino al termine congruo di trenta giorni.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento al comma 5, dell'art. 19-ter introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - "Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

5. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all'articolo 19, seleziona, in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, i tre candidati più idonei, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei cinque candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente ai sensi dell'articolo 19-querter. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi trenta giorni.

Proposta di testo emendato:

5. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all'articolo 19, seleziona in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, **con atto motivato i cinque** candidati più idonei, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei cinque candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta **motivata** da parte del soggetto competente ai sensi dell'articolo 19-quater. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi trenta giorni.

Razionale:

I candidati selezionati dalla Commissione non possono essere prima tre e poi cinque, va chiarita l'incongruenza fra le due disposizioni. Inoltre è opportuno precisare che tutti gli atti inerenti alla scelta devono essere motivati.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento al comma 6, dell'art. 19-ter introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - “Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

6. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale, e l'incarico è conferito decorsi quindici giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

Proposta di testo emendato:

6. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale, e l'incarico è conferito decorsi **trenta** giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

Razionale:

Un termine di 15 giorni è troppo ridotto e incongruo, poiché non consente un effettivo controllo da parte della Commissione e non lascia termini sufficienti per prendere in considerazione eventuali segnalazioni esterne di eventuali irregolarità. Un maggiore ampiezza è necessaria se si vuole evitare che le Commissioni diventino di fatto un mero “passacarte”. Trenta giorni appare un termine adeguato.

Art. 4, comma 1, dello schema di D.Lgs. con riferimento dell'art. 19-ter introdotto nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - "Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali" – richiesta di un comma aggiunto, dopo il comma 8:

Proposta di testo emendato:

9. Al fine di non interrompere la continuità delle funzioni, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo devono essere concluse entro il termine di cui al comma 4 del successivo art. 19-quinquies, scaduto inutilmente il quale il dirigente titolare dell'incarico si intende rinnovato.

Razionale: La norma introduce un elemento sollecitatorio e latamente sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni che tardino a concludere le procedure di affidamento degli incarichi e che non le programmino con congruo anticipo, garantendo, dall'altro lato, un efficace strumento di continuità dell'azione amministrativa. Con l'emendamento si introduce una norma di salvaguardia nel caso che il complesso meccanismo (ed i tempi strettissimi) previsto dallo schema di d.lgs. non riesca a garantire il tempestivo e corretto conferimento degli incarichi.

Art. 5, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento alle lettere a) e c) - "Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001"

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

a) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne ; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza";

b) ... [...omissis ...]

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso."

Proposta di testo emendato:

a) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la **reiterata** valutazione negativa della struttura di appartenenza **per almeno due annualità consecutive riscontrata dai competenti organismi di valutazione**; la **reiterata** omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il **colpevole mancato avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente assegnato e nei confronti del quale sia stato accertato un illecito**; il riscontrato **colpevole** mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell’attività lavorativa di ciascun dipendente; il **riscontrato colpevole** mancato rispetto delle norme sulla trasparenza; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile **al dirigente**”;

b) ... [...omissis ...]

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “*1-ter.* Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all’articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione, **come definita dalla contrattazione collettiva**, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell’amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l’organo di vertice sulla rimodulazione dell’obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l’individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all’atto di programmazione accessorio al conferimento dell’incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso.”.

Razionale:

La norma nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, si pone in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per “indeterminatezza” nella parte in cui consente la rilevabilità di una valutazione negativa da parte di imprecise “*strutture esterne*”, posto che ad oggi i soli organismi preposti per legge a tale verifica sono gli O.I.V. (per la valutazione dei dirigenti di livello generale) o i Dirigenti generali (per la valutazione dei dirigenti di livello non generale). Per lo stesso motivo non esistono “*fattori causativi di illecito*” (che dunque non possono essere “rimossi”), ma solo “persone fisiche che commettono illeciti”, per le quali esistono già i relativi procedimenti disciplinari. Per come delineata la norma sembrerebbe imputare al dirigente i fattori negativi senza un effettivo accertamento della diretta responsabilità dello stesso. L’assenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, inoltre, determinerebbe una responsabilità “senza colpa” in violazione dell’art. 24 Cost.

Ancora, appare eccessivo non legare le conseguenze della valutazione negativa ad una reiterazione dei risultati negativi e non prevedere che la procedura di valutazione sia decisa in accordo con le rappresentanze della dirigenza. Infine legare la verifica del “*mancato rispetto delle norme sulla trasparenza*” ad “*un giudizio negativo dell’utenza sull’operato della pubblica amministrazione e sull’accessibilità ai relativi servizi*”, significherebbe introdurre un elemento non oggettivo e non misurabile, bensì soggettivo e del tutto arbitrario, nella valutazione dell’operato di un dirigente, con tanto di possibili indebite strumentalizzazioni e possibili operazioni di “pilotaggio politico” mirate alla rimozione di dirigenti “scomodi”, con conseguente violazione dei richiamati articoli della Costituzione.

Art. 6, comma 1, dello schema di D.Lgs. - “Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

1. Sono iscritti di diritto, ai Ruoli della dirigenza, i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

Proposta di testo emendato:

1. Sono iscritti di diritto, ai Ruoli della dirigenza, i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico. **Nel caso di mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali, pur disponibili secondo l'atto di organizzazione vigente, il dirigente si intende automaticamente rinnovato nel precedente incarico per un biennio o comunque fino all'attribuzione del nuovo incarico . Per gli incarichi dirigenziali già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora formalmente conferiti, le Amministrazioni provvedono obbligatoriamente entro 60 giorni al relativo conferimento nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 3.**

Razionale:

Lo schema di d.lgs. non cura l'aspetto, affatto secondario, degli incarichi scaduti per colpevole inerzia delle Amministrazioni (ipotesi presente in alcuni enti) e quelli che verranno a scadere prima che il nuovo sistema diventi veramente operativo, ipotesi che si abbatterebbero pesantemente sulla dirigenza incolpevole di tali condotte.

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 2 dell'art. 23-bis inserito nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - “Dirigenti privi di incarico”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri**

2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, decorso un anno, dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni, stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. Ai dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-*quater*, comma 2. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

Proposta di testo emendato:

2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, decorso un anno, dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni **devono** conferire direttamente, ai dirigenti iscritti **nei Ruoli** privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni, stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19 e **sussistano posizioni dirigenziali vacanti all'interno della stessa amministrazione presso la quale il dirigente in disponibilità assicura la presenza in servizio**. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. Ai dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-quater, comma 2. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

Razionale: Il diritto al conferimento e al mantenimento dell'incarico dirigenziale nasce dal contratto individuale di lavoro alla stregua dell'obbligazione civilistica che questo genera, obbligazione che, nella direzione del dirigente, assume la qualificazione di diritto soggettivo originato dal vincolo contrattuale assunto all'atto della stipula del negozio. Questa ipotesi risolutiva del contratto di lavoro, pertanto, appare del tutto atipica ed esterna alle tassative ipotesi di risoluzione che l'ordinamento civilistico prevede, ponendosi, quindi, come elemento di criticità gestionale di tale rapporto. Si consideri, poi, che l'incarico dirigenziale rappresenta, con valenza di elemento essenziale, la "causa" del sottostante contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1325 c.c., in quanto ragione economico-sociale dell'accordo giuridico che fonda le reciproche relazioni tra datore e prestatore di lavoro, la cui assenza, quindi, non può che determinare un'ipotesi di impossibilità oggettiva di funzionamento del contratto stesso e degli effetti da questo prodotti. Né può passare inosservata l'alterazione che un'ipotesi di collocamento in disponibilità retribuita del dirigente sia in grado di generare nel complessivo assetto pubblico, laddove il sistema è chiamato a sostenere rilevanti oneri economici (spesa di risorse pubbliche) in assenza, tuttavia, di alcuna prestazione e, quindi, di utilità pubblica, risolvendosi, pertanto, in un mero meccanismo di salvaguardia a esclusiva tutela del dirigente i cui oneri vengono scaricati sull'erario pubblico. L'impossibilità di funzionamento del rapporto di lavoro, quindi, appare strettamente connessa e direttamente conseguente alla carenza dell'incarico dirigenziale quale causa essenziale del rapporto stesso, una situazione, dunque, difficilmente giustificabile nel quadro del vigente ordinamento civile.

La norma, di fatto introduce un meccanismo generalizzato di "spoils system", con cessazione automatica, *ex lege*, degli incarichi dirigenziali, al termine di scadenza del relativo incarico dirigenziale, in assenza di qualsivoglia valutazione negativa, in assenza di motivazione e senza alcuna garanzia procedimentale, tale da ledere il principio di continuità amministrativa connesso al "diritto a un incarico" anche se non ad uno specifico incarico (artt. 3 e 51 Cost.), l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.) e da introdurre un significativo condizionamento della politica sulla dirigenza in contrasto con il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).

In alternativa, al pari di quanto fatto con il *Jobs Act* in ordine all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovrebbe introdursi un sistema "a due velocità", con le norme "peggiorative" dello status dirigenziale applicabili solo ai dirigenti assunti dopo l'entrata in vigore della riforma (in quanto resi edotti delle nuove regole "prima" di accettarle) e clausole di salvaguardia e diritto all'incarico per i dirigenti già assunti a quella data, a tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti (in quanto è illegittima una

variazione unilaterale “in corso d’opera” del rapporto costituito sulla base di determinati presupposte e garanzie, in forza delle quali, tra l’altro, si è coscientemente e consapevolmente deciso di intraprendere una carriera nella P.A., piuttosto che come libero professionista o dipendente privato).

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 3 dell’art. 23-bis inserito nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - “Dirigenti privi di incarico”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri

3. I dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

Proposta di testo emendato:

3. I dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. **Essi hanno diritto a mantenere, come assegno *ad personam* riassorbibile, la differenza tra il trattamento economico spettante nella categoria di nuovo inquadramento e il trattamento economico fondamentale dirigenziale sino a quel momento goduto, inoltre hanno priorità nell’assegnazione di incarichi di alta professionalità e posizioni organizzative nell’ambito dell’amministrazione ove sono assegnati, secondo le disposizioni del CCNL del Comparto di riferimento. Il dirigente ricollocato in qualifiche non dirigenziali, che non abbia in precedenza avuto una reiterata valutazione negativa, inoltre, mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, e a tal fine può a partecipare a procedure selettive ad essere reinserito nel Ruolo in caso di assegnazione di un incarico dirigenziale.**

Razionale: Si tratta della necessaria applicazione del principio generale costituito dal divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico dei lavoratori per la parte fissa e fondamentale dello stesso. La priorità nell’assegnazione degli incarichi di A.P. e P.O. coniuga il mantenimento del trattamento economico con le esigenze di risparmio dell’amministrazione e con la salvaguardia della professionalità acquisita dal dirigente “volontariamente demansionato”. A tal proposito, occorre tenere presente che l’attuale formulazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 4, prevede espressamente che il lavoratore “volontariamente demansionato” «...*mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30*», inciso non è modificato dalla riforma. Poiché la mobilità per i dirigenti avviene attraverso la partecipazione agli avvisi pubblici per l’attribuzione di incarichi dirigenziali, pertanto, occorre chiarire la norma nel senso che per il dirigente volontariamente demansionato “resta fermo il diritto a partecipare a procedure selettive ad essere reinserito, in caso di esito favorevole, nel ruolo unico dal quale era fuoriuscito”, con la sola ragionevole

esclusione del caso dei dirigenti che abbiano avuto una reiterata valutazione negativa e che abbiano optato per il demansionamento volontario come “male minore” rispetto alla decadenza dal ruolo e conseguente licenziamento riconducibile a responsabilità dirigenziale.

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 4 dell'art. 23-bis inserito nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - “Dirigenti privi di incarico”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri

4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

Proposta di testo emendato:

4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, il **trattamento economico fondamentale**. Decorsi **due** anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili, **indicando tutte le possibili opzioni e nel rispetto della scelta operata da ciascun dirigente interessato con priorità per il dirigente da più tempo in disponibilità. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale attinente alla professionalità dallo stesso posseduta o, su sua opzione, analoga**, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

Razionale: Va rilevato che l'art. 11, comma 1, lett. i), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, tra i principi e criteri direttivi riferiti ai “dirigenti privi di incarico”, prevede esclusivamente la “erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità”.

Ne consegue che la previsione di una decurtazione del suddetto importo nel corso del secondo anno senza incarico costituisce apertamente un eccesso di delega e una violazione dell'art. 76 Cost., che va espunta dal testo. Inoltre si propone di privilegiare la libera scelta del dirigente per gli effetti connessi alla mobilità ed al trasferimento in armonia con quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 cercando di evitare che le amministrazioni possano strumentalmente attribuire al dirigente un incarico non congruo rispetto alla sua professionalità al solo fine di metterlo in difficoltà e comportarne una valutazione negativa.

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs., con riferimento al comma 5 dell'art. 23-bis inserito nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 - "Dirigenti privi di incarico"**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri**

5. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

Proposta di testo emendato:

5. I dirigenti **collocati** in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21 **per reiterata valutazione negativa**, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorsi **tre anni** senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è **interrotto** in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

Razionale:

Il termine di un anno è eccessivamente breve e non consente al dirigente in disponibilità a causa di una singola valutazione negativa di ricollocarsi utilmente in tempi congrui. Una singola valutazione negativa non può essere indice assoluto di incapacità del dirigente e rischia di essere causa di aumento del contenzioso con le amministrazioni, specialmente laddove la valutazione negativa sia stata illegittima. Allo stesso modo un termine di un anno è eccessivamente ridotto e non tiene conto dei tempi mediamente più lunghi della giustizia italiana per i casi di valutazioni negative illegittime. La sospensione, inoltre, comporta che il termine maturato continui a computarsi dopo la conclusione della fase di quiescenza; tale previsione crea problemi in quanto può essere realmente difficile che in pochi mesi si riesca a trovare diversa collocazione. Si propone con l'emendamento di disporre che il termine sia "interrotto".

Art. 8, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato - "Trattamento economico dei dirigenti"**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

2. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva come sopra determinata. Ai fini del presente comma i contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati.

Proposta di testo emendato:

2. La contrattazione collettiva stabilisce il rapporto percentuale fra trattamento economico accessorio e trattamento economico fondamentale in rapporto alla rilevanza e strategicità degli incarichi. È escluso dal trattamento fondamentale il computo della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi. La parte collegata ai risultati deve costituire almeno il 30% del trattamento economico accessorio.

Razionale: La parte economica della disciplina della dirigenza è rimessa alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva ed è quanto di fatto residua dell'autonomia sindacale. L'imposizione per legge di tali limiti percentuali e l'esclusione della rappresentanza sindacale in materia di graduazione delle funzioni (con gli inevitabili risvolti economici conseguenti all'uso delle risorse economiche dei fondi contrattuali) si traduce quindi in una irragionevole compressione dei diritti sindacali e in una aperta violazione degli artt. 3 e 39 Cost., oltre che **in un abuso del potere di delega con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.**

Inoltre, fissare della percentuali rigide non tiene conto che la situazione attuale dei trattamenti accessori della dirigenza è molto diversificata, per cui l'allineamento retributivo in queste condizioni spingerebbe fortemente al rialzo le dinamiche salariali, in totale assenza di adeguate risorse economiche. Da qui, fundamentalmente, nasce la necessità di emendare la norma lasciando libera la contrattazione. Peraltro, posto che la parte economica della disciplina della dirigenza è rimessa alla contrattazione collettiva ed è quanto di fatto residua dell'autonomia sindacale, l'imposizione per legge di tali limiti percentuali si traduce in una irragionevole compressione dei diritti sindacali e in una aperta violazione degli artt. 3 e 39 Cost., oltre che in un abuso del potere di delega con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.. Violazione ancora più marcata laddove si pensi che non vi sono ad oggi risorse adeguate per il rinnovo dei CCNL delle aree separate della dirigenza tali da consentire il rispetto delle percentuali indicate e che per rispettare le suddette percentuali, in alternativa, occorrerebbe ridurre i trattamenti economici attualmente in essere per la parte tabellare e di posizione, in violazione di diritti quesiti e del divieto di *reformatio in pejus*, non mitigato dalla successiva previsione del comma 2 della norma in esame, in forza del quale "I contratti collettivi assicurano ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data", suggerendo di fatto l'idea di disporre le riduzioni per l'avvenire con il riconoscimento di "*asegni ad personam non riassorbibili con i successivi aumenti contrattuali*", in quanto di fatto, per molto tempo, destinati ad incrementare la sola retribuzione di risultato.

Ne consegue che è opportuno lasciare alla contrattazione collettiva una riparametrazione di queste percentuali in maniera più ragionevole ed equa, anche per evitare che riforma "ingessi" le retribuzioni per i prossimi 30 anni.

Art. 8, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato - "Trattamento economico dei dirigenti"**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

4. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti, ivi compresi anche quelli previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Proposta di testo emendato:

4. I compensi spettanti ai dirigenti **sulla base delle funzioni rientranti nell'attribuzione del proprio incarico** sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. **Per le attività svolte al di fuori di tali funzioni non possono essere riconosciuti emolumenti superiori al 30% del trattamento economico annuo complessivo percepito in ragione del proprio incarico.**

Razionale:

Rispetto al punto 4 l'estensione dell'onnicomprendività anche ai trattamenti economici previsti da leggi speciali è un “non senso” non solo perché per definizione la legge speciale deroga a quella generale ma anche perché un'attività ulteriore rispetto al proprio incarico va, per il principio della corrispettività, retribuita. Meglio prevedere dunque limiti massimi di reddito.

Art. 8, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento all'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato - “*Trattamento economico dei dirigenti*”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

6. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale.

Proposta di testo emendato:

6. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità **ed è interamente utile ai fini previdenziali e di quiescenza**. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale

Razionale: Ci sono ancora differenze e disparità di trattamento per ciò che riguarda la rilevanza della retribuzione di posizione ai fini dei trattamenti di fine servizio non giustificate dalle attuali disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 in materia, né da un sistema “unitario” della dirigenza della Repubblica.

Art. 8, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato - “*Trattamento economico dei dirigenti*”**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

7. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Proposta di testo emendato:

7. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, **secondo quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa**, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Razionale: La parte economica della disciplina della dirigenza è rimessa alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva ed è quanto di fatto residua dell'autonomia sindacale. L'imposizione per legge di tali limiti percentuali e l'esclusione della rappresentanza sindacale in materia di graduazione delle funzioni (con gli inevitabili risvolti economici conseguenti all'uso delle risorse economiche dei fondi contrattuali) si traduce quindi in una irragionevole compressione dei diritti sindacali e in una aperta violazione degli artt. 3 e 39 Cost., oltre che in un abuso del potere di delega con conseguente violazione dell'art. 76 Cost..

Art. 8, comma 1, dello schema di D.Lgs., con riferimento all'art. 24, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato - *“Trattamento economico dei dirigenti”***Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:**

11. Per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-*quinquies*, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni.

Proposta di testo emendato:

11. Per i dipendenti **di ruolo delle pubbliche amministrazioni** titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-*quinquies*, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni.

Razionale:

In un sistema della dirigenza pubblica che si presume “unitario” l’applicabilità della norma ai soli dipendenti dello Stato sarebbe chiaramente discriminatoria.

Art. 11, comma 1, lettera b), dello schema di D.Lgs. con riferimento alle modifiche apportate all’art. 16, punto ii), del D.Lgs. n. 165/2001 - “*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

ii) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: “e-ter) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativa - contabile per l’attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico.”

Proposta di testo emendato:

ii) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: “e-ter) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativa - contabile per l’attività gestionale **qualora relativa a risorse effettivamente disponibili ed autonomamente gestite**, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico. **In tale ultimo caso il dirigente può negare motivatamente l’adozione del provvedimento richiesto dall’organo di vertice politico quando ritenuto illegittimo. In tale ultimo caso resta ferma l’applicazione degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3**”

Razionale: La norma vuole introdurre di fatto un’esenzione di responsabilità da parte di eventuali corresponsabili, introducendo un elemento di discriminazione tra organo di indirizzo politico e organo di gestione amministrativa, la cui effettiva distinzione, separazione e relativa autonomia, specialmente alla luce della riforma, è assai discutibile. Pertanto, una simile norma può valere esclusivamente “per la responsabilità amministrativa – contabile derivante dall’attività gestionale, relativa a risorse effettivamente disponibili ed autonomamente gestite, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico e fatti salvi i casi di ingerenza della politica nella gestione amministrativa”. Per casi del genere, dovrebbe essere introdotta la facoltà per il dirigente di negare motivatamente l’adozione del provvedimento imposto da un atto di indirizzo politico ritenuto illegittimo, con obbligo di adozione nel caso di ordine reiterato da parte dell’organo di direzione politica, nel qual caso, tuttavia, la responsabilità amministrativa – contabile ricade interamente sull’organo di indirizzo politico, con esclusione di qualsiasi responsabilità del dirigente, laddove si verifichi un illecito o un danno erariale.

La Corte dei conti ha già dato un’interpretazione equilibrata sul bilanciamento fra sfera politica e sfera gestionale che, nel tempo, si è assestata in consolidati orientamenti giurisprudenziali. Tentare di introdurre ulteriori “affrancamenti” darebbe luogo ad una irresponsabilità di soggetti che concorrono, sia pure a livello politico, a determinare scelte di rilievo per la collettività, con nocumento al buon andamento della macchina amministrativa.

Art- 15 dello schema di D.Lgs. - “Abrogazioni”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) gli articoli 32, comma 5-ter, ~7, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Proposta di testo emendato:

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **L’articolo 22 è abrogato a decorrere dalla data di costituzione della Commissione di cui all’articolo 19, comma 8, del presente decreto;**

Razionale: L’abrogazione del Comitato dei garanti va coordinata, nei tempi, con l’effettiva assunzione da parte delle Commissioni per la dirigenza, delle funzioni del sopprimendo Comitato. Diversamente si creerebbe un vuoto di funzioni.